



**PAGHE**

# **Calcolo malattia**

## **Codici tabella comparto**

( All.to al rilascio PAGHE vers. 2022.01.04 )





## ***INDICE***

Sorveglianza Antincendio - Qualificati - Codice tabella comparto 8174.....	5
Cemento Industria – Qualificati - Codice tabella comparto 8871.....	7



## Sorveglianza Antincendio - Qualificati - Codice tabella comparto 8174

### Trattamento economico malattia in presenza di malattie brevi

Il CCNL Sorveglianza Antincendio, per i dipendenti qualificati, prevede il seguente trattamento particolare in presenza di malattie brevi: nel caso in cui nell'anno di calendario (1° Gennaio – 31 Dicembre) si sia verificata un'assenza per malattia di durata non superiore a 5 giorni, per tutte le successive assenze, l'integrazione prevista per il periodo seguente quello di carenza (75% fino al 30° giorno) spetterà a partire dall'8° giorno dell'evento (e non dal 4°).

Il documento visualizzato dal programma entrando in gestione della tabella comparto sarà il seguente:

Trattamento malattia CCNL Sorveglianza Antincendio - Qualificati			
<b>Periodo di mantenimento del posto di lavoro (MPL)</b>			
Il programma non effettua il controllo del periodo di mantenimento del posto di lavoro.			
<b>Trattamento economico della malattia</b>			
Durata evento	Percentuale di integrazione		Arco temporale
	Eventi normali (*)	Eventi con scoperto (**)	
1° gg	0	0	Anno di calendario
2° e 3° gg	100%	100%	Anno di calendario
Dal 4° al 7° gg	75%	0	Anno di calendario
Dal 8° al 30° gg	75%	75%	Anno di calendario
Dal 31° al 180° gg	100%	100%	Anno di calendario
Dal 181° al 300° gg	50%	50%	Anno di calendario

(\*) Primo evento ed eventi di durata superiore a 5 giorni.  
 (\*\*) Tutti gli eventi, indipendentemente dalla durata, successivi ad una malattia di durata inferiore o pari a 5 giorni, verificatasi nell'anno di calendario.

### Compilazione TB0901

La sezione "Percentuale di integrazione periodi" dovrà essere compilata come sotto esposto, con riferimento ai codici trattamento qualifica degli operai e degli impiegati.

Percentuale di integrazione periodi	
Codice tabella comparto	8174 SORVEGLIANZA ANTINC. (QUALIF.)
Numero massimo giorni di integrazione	300 Calcolati su mesi <input type="checkbox"/> Integrazione su somma eventi
Numero massimo tabella/anzianità	1 Mesi di anzianità' 999

La sezione "Integrazione malattia c/ditta" dovrà essere compilata come sotto esposto.

Integrazione malattia c/ditta				
Eventi normali		fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni
Durata dell'evento		999		
Integrazione carenza				
Fino a giorni	1			
Fino a giorni	3	100,00		
Integrazione malattia				
Fino a giorni	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/>	75,00		
Fino a giorni	<input type="checkbox"/> 180	100,00		
Fino a giorni	<input type="checkbox"/> 300	50,00		
Fino a giorni	<input type="checkbox"/> 999			
Fino a giorni	<input type="checkbox"/>			
Num max gg integrazione		Calcolati su mesi		

Eventi con scoperto		fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni
Durata dell'evento		999			
Integrazione carenza					
Fino a giorni	1				
Fino a giorni	3	100,00			
Integrazione malattia					
Fino a giorni	<input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/>				
Fino a giorni	<input type="checkbox"/> 30	75,00			
Fino a giorni	<input type="checkbox"/> 180	100,00			
Fino a giorni	<input type="checkbox"/> 300	50,00			
Fino a giorni	<input type="checkbox"/> 999				
Num max gg integrazione			Calcolati su mesi		
Eventi con scoperto					

## Criteri di calcolo delle assenze e verifiche di programma

- Collegando il “Codice tabella comparto” **8174** in **TB0901** la tabella “Integrazione malattia c/ditta” verrà suddivisa in 2 tabelle: la prima utile per l’indicazione delle indennità previste per gli eventi normali, cioè per il primo evento e per gli eventi di durata maggiore di 5 giorni, la seconda per gli eventi con scoperto, cioè tutti gli eventi, indipendentemente dalla durata, successivi ad una malattia di durata inferiore o pari a 5 giorni, verificatasi nell’anno di calendario.
- Il programma non effettua il controllo del periodo di mantenimento del posto di lavoro.

## **Cemento Industria – Qualificati - Codice tabella comparto 8871**

L'accordo di rinnovo del CCNL Cemento industria del 15 marzo 2022 ha rivisto la disciplina della malattia applicabile ai dipendenti qualificati, che ora stabilisce quanto segue.

### Mantenimento del posto di lavoro

Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 14 mesi (420 giorni) di calendario, raggiunti anche con più periodi di assenza, nell'ambito dei 30 mesi di calendario immediatamente precedenti.

### Trattamento economico

Durante la conservazione del posto ai lavoratori assenti per cause di malattia sarà riconosciuto da parte dell'azienda il seguente trattamento economico:

- a) 100% della retribuzione globale mensile per 8 mesi (240 giorni);
- b) 50% della retribuzione globale mensile per ulteriori 4 mesi (120 giorni).

Ai fini del computo dei diversi scaglioni temporali a cui è commisurato il sopradetto trattamento economico, l'azienda cumulerà le assenze dovute a più eventi morbosi.

Fermi restando i succitati limiti per la conservazione del posto, il trattamento economico di cui sopra ricomincia "ex novo":

- 1) in caso di evento intervenuto dopo un periodo di 6 mesi senza alcuna assenza per malattia;
- 2) dal 30° giorno di ricovero ospedaliero;
- 3) per le assenze per malattia iniziate dopo 12 mesi dal giorno in cui è cessato il diritto al trattamento economico del 100%.

Nei predetti casi resta comunque stabilito che il trattamento economico al 100% non potrà eccedere gli 8 mesi nell'anno di calendario.

### Trattamento terapie salvavita

Le assenze che richiedano il ricorso a terapie salvavita (intensive, oncologiche o di emodialisi) non verranno computate ai fini dei termini del periodo di mantenimento del posto di lavoro per ulteriori 7 mesi (210 giorni) e pertanto per un periodo complessivo di 21 mesi di calendario, raggiunti anche con più periodi di assenza nell'ambito dei 30 mesi di calendario immediatamente precedenti.

In tal caso il trattamento economico prevede un ulteriore periodo di integrazione al 50% per la durata di 2 mesi (60 giorni).

Il documento visualizzato dal programma entrando in gestione della tabella comparto sarà il seguente:

## Trattamento malattia Cemento industria - Qualificati

### Periodo di mantenimento del posto di lavoro (MPL)

Anzianità (anni)	MPL	MPL e terapie salvavita	Arco temporale
999	14 mesi	21 mesi	30 mesi

### Trattamento economico della malattia

Anzianità (anni)	Percentuale di integrazione per periodo			
	Ordinaria		In presenza di terapie salvavita	
	100%	50%	100%	50%
999	8 mesi	4 mesi	8 mesi	6 mesi

### Condizioni per le quali il trattamento economico ricomincia ex novo

Evento intervenuto dopo un periodo di 6 mesi di calendario senza alcuna assenza per malattia
Dal 30° giorno di ricovero ospedaliero
Eventi iniziati dopo 12 mesi dal giorno in cui è cessato il diritto al trattamento economico del 100%

Nei predetti casi resta comunque stabilito che il trattamento economico al 100% non potrà eccedere gli 8 mesi nell'anno di calendario.

## Compilazione TB0901

La sezione "Percentuale di integrazione periodi" dovrà essere compilata come sotto esposto, con riferimento ai trattamenti qualificati degli operai e impiegati.

<b>Percentuale di integrazione periodi</b>	
Codice tabella comportamento	8871
Numero massimo giorni di integrazione	420
Numero massimo tabella/anzianità	1
	CEMENTO INDUSTRIA (QUALIF.)
Calcolati su mesi	30 <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione su somma eventi
Mesi di anzianità	999

La sezione "Integrazione malattia c/ditta" dovrà essere compilata come sotto esposto.

Integrazione malattia c/ditta		fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni	fino a giorni
Durata dell'evento		999			
Integrazione carenza					
Fino a giorni	3	100,00			
Fino a giorni	3	50,00			
Integrazione malattia					
Fino a giorni	<input type="checkbox"/> 240 <input type="checkbox"/>	100,00			
Fino a giorni	<input type="checkbox"/> 360	50,00			
Fino a giorni	<input type="checkbox"/> 999				
Fino a giorni	<input type="checkbox"/>				
Fino a giorni	<input type="checkbox"/>				
Num max gg integrazione			Calcolati su mesi		



## Criteri di calcolo delle assenze e verifiche di programma

- Nella gestione dello storico degli eventi di malattia la compilazione del tipo di indennizzo, per ciascuna giornata di assenza degli eventi, prevede la seguente codifica:

Tipologia di indennizzo	Codice assegnato			
	Normale	Ospedale	Terapie salvavita + 60 gg TE	Terapie salvavita
Totalmente indennizzata	T	t	1	x
Parzialmente indennizzata	P	p	2	y
Non indennizzata	N	n	-	z

- Le giornate per le quali è stata compilata la sezione “Ospedale” vengono contrassegnate dai codici **t**, **p**, **n**, per la verifica della condizione 2) per decorrenza “ex novo” del trattamento economico.
- Le giornate per le quali è stato compilato il campo “Terapia salvavita” vengono indennizzate con la percentuale di integrazione prevista per il periodo in cui si manifestano; contestualmente estendono il trattamento economico al 50% fino ad un massimo di 60 giorni e il periodo di conservazione del posto di lavoro fino ad un massimo di 210 giorni.

Al fine del riconoscimento delle ulteriori giornate previste, le stesse vengono identificate nello storico con i seguenti codici:

- **1 / 2** per l'estensione del periodo indennizzato al 50% fino ad un massimo di 60 giorni complessivi; tali giornate non vengono considerate ai fini della conservazione del posto di lavoro, quindi non vengono sottratte dal relativo residuo;
- **x / y / z** tali giornate non vengono considerate ai fini della conservazione del posto di lavoro, quindi non vengono sottratte dal relativo residuo fino ad un massimo di 150 giorni (210 – 60 giorni).

- Dal momento che il settore in oggetto prevede un doppio periodo di osservazione, 30 mesi per la verifica del mantenimento del posto di lavoro e l'anno di calendario per il calcolo del trattamento economico al 100%, nella gestione dello storico il programma visualizza 2 colonne distinte per evidenziare i relativi giorni residui (1).

In particolare, nella colonna “Residui” vengono inseriti i giorni residui relativi a 30 mesi, nella colonna “Residui 2°” i giorni residui, indennizzabili al 100%, relativi all'anno di calendario.

Diversamente nella sezione riepilogativa (2) i periodi residui esposti fanno sempre riferimento al periodo di osservazione di 30 mesi.

Tuttavia si precisa che, in presenza di ulteriori giorni indennizzabili al 100%, il programma liquiderà al massimo il numero di giorni presenti nel campo “Residui 2°”.

Azienda / Filiale  
 Dipendente

11 001  
 1

CEMENTO INDUSTRIA  
 ROSSI/MARCO

Progr	Inizio	Fine	Ricaduta	Durata	Ospedale	gg T	gg P	gg H	gg M	gg MPL
4	01/04/2022	14/04/2022	<input type="checkbox"/>	14	<input type="checkbox"/>	14	14			14
3	14/02/2022	28/02/2022	<input type="checkbox"/>	15	<input type="checkbox"/>	15	15			15

Data riferimento  
 01/05/2022

CEMENTO INDUSTRIA (QUALIF)  
 gg T - Giorni indennizzati totalmente  
 gg P - Giorni indennizzati parzialmente  
 gg H+10 - Giorni ulteriori per ricovero ospedaliero  
 gg M - Giorni ulteriori eventi salvavita  
 - Giorni non indennizzati

Utilizzati  
 20  
 0  
 0  
 0  
 0

Residui	Residui 2°
211	211
120	
0	
60	
	<b>1</b>

Trattamento economico		Mesi	Giorni
Periodo spettante		0	360
Periodo residuo		0	331
<b>2</b>			
Mantenimento posto di lavoro			
Periodo spettante		0	420
Periodo residuo		0	391